

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2019 DEL 15 APRILE 2019

IN SCADENZA AL 23 E AL 30 APRILE I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI BOLLI SULLE FATTURE 2019 E 2018

Scade il prossimo 30 aprile il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nell'anno d'imposta 2018.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il codice tributo 2501.

È invece stabilito al 20 aprile, prorogato al 23 per effetto delle festività pasquali, il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.

Si ricorda che con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale. L'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, **entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento**.

È l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l'importo all'interno dell'area riservata sul sito dell'Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l'addebito in conto corrente postale o bancario.

Al servizio si può accedere tramite la sezione "Consultazione", "Fatture elettroniche e altri dati IVA" nella quale è presente la voce "Pagamento imposta di bollo". Il sistema consente di verificare i dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell'importo.

Nel si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.

Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.

Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

Con risoluzione n. 42/2019 del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i **codici tributo** che consentono il pagamento dell'imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza ("2521" per il primo trimestre, "2522" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto).

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente "2525" e "2526".

Si ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell'imposta relativa ai documenti informatici ("2501" o "2502" per le relative sanzioni).

Occorre altresì considerare che i contribuenti trimestrali hanno facoltà di inviare le fatture elettroniche attive entro il 16 maggio 2019 (termine di liquidazione IVA del I trimestre) e che quindi alla data del 20 aprile potrebbe non aver inviato ancora alcun documento relativo al trimestre di riferimento.

ENTRO IL 30 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2019.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.528,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione

relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

REGIME FORFETARIO E PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ: RIMOZIONE DELLA CAUSA OSTATIVA ENTRO IL 2019

L'Agenzia Entrate (con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019) ha analizzato gli aspetti più rilevanti del nuovo regime forfettario (flat tax) e in particolare ha confermato che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfettario, precisando però che tali preclusioni non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa.

Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ad esclusione degli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

DECRETO CRESCITA 2019: LE NOVITÀ FISCALI NEL TESTO DEL DECRETO APPROVATO "SALVO INTESE"

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2019, ha approvato un decreto legge ("Decreto crescita") che introduce misure urgenti per la crescita economica.

Il testo prevede sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

In ambito fiscale, in particolare, le novità prevedono:

- la reintroduzione del superammortamento per investimenti entro il 31 dicembre 2018;
- la proroga ed il rafforzamento del credito R&S;
- alcune modifiche al regime dei forfettari in merito alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente;
- modifiche alla Nuova Legge Sabatini;
- l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di San Marino;
- alcune modifiche alla mini-IRES;
- l'aumento della deducibilità IMU;
- la riduzione delle tasse per il rientro in Italia dei cosiddetti cervelli.

Per la conferma delle novità introdotte e per avere maggiori dettagli sarà necessario attendere la pubblicazione del testo ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri.

LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA LEGGE DI BILANCIO 2019

In data 10 aprile l'Agenzia Entrate ha emanato la Circolare n.8/E con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper ammortamento e il *Cloud computing*, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irlpef. La Circolare tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.

Alcune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

L'INNOVAZIONE DI PROCESSO NON GENERA BONUS RICERCA E SVILUPPO

Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia Entrate è tornata sul tema del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del DL 145/2013, affrontando l'aspetto della corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione.

La Risoluzione, in linea con il parere tecnico di competenza del ministero dello Sviluppo economico, precisa che un progetto d'investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software non rientra tra le attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta, in quanto, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basa, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa.

Non sono quindi mai agevolabili le attività che, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l'efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla "digitalizzazione" dei processi di produzione. Tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria "innovazione di processo" e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del

PACE FISCALE: I CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 e la Circolare n. 7 del 9 aprile 2019 con chiarimenti in merito alla cosiddetta "Pace fiscale", introdotta dal DL 119/2018.

La Circolare n. 6, in merito alla definizione delle violazioni pendenti, ha precisato che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. La circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

La Circolare n. 7, invece, contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Il documento di prassi spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto.

I CONTRATTI DI VENDITA DI "IMMOBILI DA COSTRUIRE" SOLO DAL NOTAIO

Dal 16 marzo 2019, a seguito dell'entrata in vigore di alcuni articoli del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a tutela degli acquirenti, i contratti inerenti immobili da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e quindi da un notaio. Si tratta, in particolare, di contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di edifici per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata tanto da non risultare possibile il rilascio di agibilità.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 7/2019 DEL 15 APRILE 2019

LA DEROGA ASSISTITA DEL CONTRATTO A TERMINE

Il DL 87/2018 convertito in Legge 96/2018 (c.d. "decreto dignità"), modificando la normativa esistente, ha stabilito che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, elevabili a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Il contratto a tempo determinato non può quindi avere una durata superiore a 24 mesi, comprensive di proroghe e rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali.

Il legislatore ha, tuttavia, previsto che una volta raggiunto il limite di 24 mesi, possa essere stipulato, presso la direzione territoriale del lavoro competente, un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. La stipula dell'ulteriore contratto è ammessa una sola volta e qualora lo stesso sia stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, non potrà essere né prorogato né rinnovato.

La procedura in questione trova applicazione sia quando il limite iniziale sia quello previsto dalla legge (pari a 24 mesi), sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva. In merito all'ulteriore contratto della durata di 12 mesi, è opportuno precisare che trattasi di rinnovo e di conseguenza potrà essere stipulato solo in presenza di una delle causali sopra indicate. In caso di mancato rispetto della procedura prevista, nonché di superamento della durata massima di 12 mesi, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Sul punto giova ricordare che l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro è finalizzato esclusivamente alla verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto, nonché alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza di presupposti giustificativi richiesti dalla legge.

Si ricorda infine, che il legislatore ha previsto per i contratti a termine il pagamento ai fini previdenziali di un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari al 1,40%, aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.

ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'articolo 2120 del codice civile riconosce al lavoratore il diritto ad una anticipazione sul trattamento di fine rapporto che gli sarebbe spettato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale diritto spetta però solo se ricorrono determinate condizioni di carattere soggettivo e oggettivo.

Il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere in costanza di rapporto di lavoro una anticipazione sul trattamento di fine rapporto. La richiesta di anticipazione non può essere superiore al 70% del trattamento a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento della richiesta, tale limite deve essere considerato anche per il TFR versato al fondo di tesoreria gestito dall'Inps.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dal trattamento di fine rapporto.

La richiesta può essere presentata per una delle seguenti motivazioni:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale;
- d) spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Relativamente all'accoglimento delle domande, in mancanza di espresse norme contrattuali, si applica il criterio cronologico.

In deroga a quanto sopra è riconosciuta alla contrattazione collettiva ed ai patti individuali la facoltà di prevedere condizioni di miglior favore. Pertanto se il datore di lavoro è d'accordo è possibile corrispondere l'anticipazione anche al di fuori delle ipotesi tipiche di legge.

TRATTAMENTO DELLE SPESE DI PARCHEGGIO IN TRASFERTA

Nella vigente normativa tutto ciò che viene erogato al lavoratore in riferimento al rapporto di lavoro, sia in denaro che in beni o servizi, è considerato reddito imponibile, salvo specifica eccezione indicata nell'art. 51 del TUIR.

L'indennità di trasferta è un'indennità giornaliera, che viene riconosciuta al lavoratore, in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese, qualora chiamato a svolgere, temporaneamente, la propria attività lavorativa in luogo diverso da quello contrattualmente definito. Le indennità o i rimborsi di spese per trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono interamente a formare il reddito del lavoratore e sono pertanto imponibili sia ai fini contributivi che fiscali. Al contrario, il regime fiscale e contributivo applicabile all'indennità di trasferta al di fuori dell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro varia a seconda che venga o meno riconosciuto anche il rimborso a piè di lista.

L'Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica 5/2019) ha recentemente chiarito che le spese di parcheggio non rientrano nella categoria delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio e sono da considerarsi fiscalmente imponibili. Ai fini del loro trattamento, pertanto, rileva il sistema di rimborso adottato dal datore di lavoro. Se si è in presenza di un sistema di rimborso forfettario o misto le spese di parcheggio sono interamente assoggettabili a tassazione; se si è in presenza di un sistema di rimborso analitico le spese di parcheggio sono considerate "altre spese" e quindi escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro al giorno per le trasferte Italia e di 25,58 euro al giorno per le trasferte all'estero.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964